DECISIONE N. 3692/91/CECA DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 1991

recante abrogazione della decisione n. 2132/88/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economiea europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping e di sovvenzioni [1], nella versione rettificata [2], in particolare gli articoli 9 e 14,

sentito il comitato consultivo a norma della suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1) Nel maggio 1987 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia [3].

(2) Con la decisione n. 163/88/CECA della Commissione [4], modificata dalla decisione n. 979/88/CECA [5], sono stati istituiti dazi antidumping provvisori sui prodotti oggetto del procedimento e originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia. La durata di validità dei dazi provvisori è stata prorogata di due mesi con la decisione n. 1322/88/CECA della Commissione [6].

(3) La Commissione ha successivamente istituito dazi antidumping definitivi con la decisione n. 2132/88/CECA [7].

B. RIESAME

(4) Nel gennaio 1990 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni dei prodotti in questione originari del Messico. La domanda è stata presentata dalla società Sidermex SA de CV, un esportatore messicano parte interessata, in conformità dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA.

(5) Nella domanda si sosteneva che dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi le circostanze relative alle esportazioni nella Comunità di nastri di ferro o di acciaio in rotoli sono cambiate in misura tale da giustificare il riesame delle misure antidumping in vigore.

(6) La Commissione ha ritenuto che gli elementi di prova presentati in merito alla modifica delle circostanze fossero sufficienti per giustificare il riesame e, poiché tali circostanze riguardavano anche le importazioni dei prodotti in questione originari dell'Algeria e della Iugoslavia, sui quali sono stati istituiti dazi antidumping definitivi, ha considerato opportuno estendere il riesame a tali paesi.

Con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [8], la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta relativa alle importazioni di alcuni tipi di nastri di ferro o di acciaio in rotoli originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia.

(7) La Commissione ha debitamente informato i produttori/esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti e ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(8) Nel periodo dell'inchiesta, quasi tutti gli esportatori interessati e alcuni produttori comunitari hanno chiesto una proroga del termine fissato per rispondere ai questionari della Commissione. Quando le domande sono state considerate giustificate, la Commissione ha prorogato i termini fissati.

(9) Quasi tutti i produttori comunitari, tutti gli esportatori interessati e un importatore hanno comunicato le osservazioni scritte. Alcune parti interessate hanno chiesto ed ottenuto di essere sentite.

(10) Non sono state presentate osservazioni a nome degli acquirenti comunitari, né delle industrie comunitarie che trasformano i prodotti in questione.

---

[1] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.
[2] GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.
[3] GU n. C 126 del 12. 5. 1987, pag. 2.
[4] GU n. L 18 del 22. 1. 1988, pag. 31.
[5] GU n. L 98 del 15. 4. 1988, pag. 32.
[6] GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 21.
[7] GU n. L 188 del 19. 7. 1988, pag. 18.
[8] GU n. C 118 del 12. 5. 1990, pag. 5.

(11) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dei fatti e ha svolto inchieste presso le seguenti società :

Produttori comunitari

— Thyssen Stahl AG, Duisburg, Germania
— Stahlwerke Peine-Salzgitter AG, Salzgitter, Germania
— ILVA SpA, Genova, Italia
— Cockerill Sambre SA, Seraing, Belgio
— Sidmar NV, Gand, Belgio
— British Steel plc, Londra, Regno Unito

Produttori/esportatori non comunitari

— Sidermex SA de CV, Mexico D.F., Messico (holding)
— Altos Hornos de Mexico SA, Monclova, Messico (produttore/esportatore)
— Sidermex International Inc., San Antonio, Texas, USA (esportatore)
— Hylsa SA de CV, Monterrey, Messico

(12) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1989.

(13) A causa della complessità del procedimento e in particolare delle difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere i dati pertinenti da alcune parti interessate, il periodo dell'inchiesta ha superato il normale termine di un anno fissato nell'articolo 7, paragrafo 9 della decisione n. 2424/88/CECA.

C. PRODOTTO

(14) I prodotti in questione sono alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza superiore a 500 mm, aventi uno spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, contenenti in peso meno dello 0,6 % di carbonio, corrispondenti ai seguenti codici NC :

ex 7208 11 00, ex 7208 12 91, ex 7208 12 99, ex 7208 13 91, ex 7208 13 99, ex 7208 14 90, ex 7208 21 10, ex 7208 21 90, ex 7208 22 91, ex 7208 22 99, ex 7208 23 91, ex 7208 23 99, ex 7208 24 90, ex 7211 12 10, ex 7211 19 10, ex 7211 22 10 e ex 7211 29 10.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA

a) Algeria

(15) La Commissione, dati i rapporti esistenti tra il produttore algerino e i suoi clienti, ha riconosciuto che le vendite realizzate sul mercato interno nel periodo di riferimento non sono state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. La Commissione ha inoltre esaminato se fosse possibile costruire il valore normale. Avendo, tuttavia, l'unico produttore algerino omesso di fornire elementi di prova sufficienti in merito agli input e ai relativi prezzi, la Commissione non ha potuto stabilire i costi di produzione dei prodotti in questione. In mancanza di elementi attendibili per il confronto dei prezzi, la Commissione non ha potuto valutare se anche le esportazioni in altri paesi terzi fossero oggetto di dumping. Ritenendo che l'applicazione di metodi diversi non desse risultati differenti, la Commissione ha deciso di determinare il valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b) della decisione n. 2424/88/CECA, in funzione dei prezzi di base pubblicati dalla Commissione per i prodotti in questione [1]. Il produttore interessato non ha mosso obiezioni in merito al metodo seguito.

(16) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i nastri in rotoli laminati a caldo venduti all'esportazione nella Comunità. Secondo i casi e in funzione degli elementi disponibili, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati in considerazione delle spese di trasporto, assicurazione e movimentazione, nonché dei costi accessori.

(17) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, effettuato allo stadio CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, risulta un margine di dumping dello 0,67 %, che è considerato minimo.

b) Iugoslavia

(18) Poiché le informazioni presentate dai produttori/esportatori iugoslavi in merito alle vendite del prodotto in questione sul mercato interno erano incomplete e insufficientemente documentate, la Commissione ha stabilito il valore normale, come per l'Algeria, in funzione dei prezzi di base pubblicati e applicabili nel periodo dell'inchiesta, ai quali si riferisce uno scambio di lettere riportato nell'Atto finale dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (83/42/CECA) [2].

(19) I prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i nastri di ferro o di acciaio in rotoli, di prima qualità, per i quali sono stati presentati elementi di prova relativi alle fatture corrispondenti. Secondo i casi e in funzione degli elementi disponibili, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati in considerazione delle spese di trasporto, assicurazione e movimentazione, nonché dei costi accessori.

[1] GU n. C 17 del 22. 1. 1988, pag. 2.
[2] GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

(20) Dal confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, effettuato allo stadio franco fabbrica CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, risulta un margine di dumping dello 0,13 %, considerato minimo.

c) **Messico**

(21) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili nel corso di normali operazioni commerciali per i prodotti in questione sul mercato messicano.

(22) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping definitivi nel luglio 1988, le esportazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari del Messico sono completamente cessate. Non è stato pertanto possibile determinare i prezzi all'esportazione ai fini del confronto con il valore normale.

d) **Conclusioni in merito al dumping**

(23) In considerazione del fatto che il margine di dumping relativo all'Algeria e alla Iugoslavia è divenuto minimo, la Commissione ritiene che le misure antidumping attualmente in vigore sulle importazioni originarie di tali paesi debbano essere abrogate.

(24) In tali circostanze, la Commissione ritiene che la procedura relativa alle importazioni dei prodotti in questione originari dell'Algeria e della Iugoslavia debba essere chiusa.

(25) Per quanto riguarda il Messico, la cessazione delle esportazioni nella Comunità non ha permesso di accertare l'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta. A questo proposito la Commissione ritiene che l'assenza di esportazioni in quanto tale non sia sufficiente per determinare se i dazi antidumping istituiti debbano essere abrogati. Sono stati pertanto presi in considerazione altri elementi e in primo luogo l'andamento del mercato siderurgico messicano, per determinare se l'abrogazione delle misure in vigore possa creare una situazione tale da provocare o da minacciare di provocare un notevole pregiudizio all'industria comunitaria.

E. ANDAMENTO DEL MERCATO SIDERURGICO IN MESSICO

(26) La capacità complessiva annua dei due produttori/esportatori messicani in questione, per quanto riguarda i nastri laminati a caldo in rotoli, è pari attualmente a 2,5 milioni di tonnellate. Fatta eccezione per alcuni lievi aumenti di capacità da realizzare con alcune migliorie tecniche, per il prossimo futuro non esistono piani di espansione di vasta portata. La produzione ha raggiunto i limiti della capacità dopo il 1988 in seguito ad una forte ripresa della domanda interna.

(27) Poiché oltre il 75 % dei nastri laminati a caldo in rotoli è trasformato in prodotti di maggior valore, la produzione messicana non è attualmente sufficiente per soddisfare il fabbisogno del mercato interno per quanto riguarda l'utilizzazione diretta dei prodotti in questione. Per compensare l'insufficiente produzione interna si deve ricorrere alle importazioni, mentre le esportazioni, data la limitata disponibilità dei prodotti, sono sensibilmente diminuite negli ultimi anni.

(28) Per l'anno in corso e per quelli successivi si prevede un ulteriore incremento della domanda dei prodotti in questione sul mercato messicano. Dopo l'abolizione dei controlli dei prezzi decisa dal governo nel 1990, sono previsti aumenti dei prezzi sul mercato interno, in seguito ai quali i costi di produzione dovrebbero essere compensati da rendimenti adeguati. Le vendite sul mercato interno dovrebbero quindi aumentare, riducendo le possibilità d'esportazione.

(29) La prevista conclusione di un accordo di libero scambio tra il Messico e gli Stati Uniti dovrebbe ulteriormente agevolare l'accesso dei prodotti siderurgici messicani al mercato statunitense, che tradizionalmente rappresenta il principale sbocco di tali esportazioni, dato che la vicinanza geografica riduce sensibilmente i costi di trasporto.

(30) In considerazione della costante espansione della domanda di nastri laminati a caldo in rotoli sul mercato messicano, delle limitate capacità di produzione e del previsto flusso di esportazioni verso i mercati non comunitari, la Commissione ha concluso che non sussiste alcun rischio immediato che le importazioni nella Comunità dei prodotti in questione originari del Messico possano rioccupare una considerevole quota di mercato dopo l'abrogazione delle misure in vigore e ha ritenuto che in tali circostanze si possano escludere, per il prossimo futuro, pratiche di dumping idonee a provocare pregiudizio.

F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO E ABROGAZIONE DEI DAZI

(31) Alla luce di tali risultanze e in considerazione della determinazione di un margine di dumping minimo per quanto riguarda l'Algeria e la Iugoslavia, nonché della mancanza di imminenti pratiche di dumping o di minaccia di dumping per quanto riguarda il Messico, la Commissione ritiene che il procedimento di riesame relativo alle importazioni di nastri laminati a caldo in rotoli, originari dell'Algeria, del Messico e della Iugoslavia debba essere

concluso con l'abrogazione delle misure antidumping in questione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3 della decisione n. 2424/88/CECA.

(32) Il ricorrente è stato informato dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva concludere il procedimento di riesame,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 2132/88/CECA è abrogata.

Articolo 2

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1991.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione